Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 12 novembre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L [illegible]
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni sarà trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dal 20 novembre p.v. dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1979, n. 566.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente la proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, concernente proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali e recante disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *è soppresso l'ultimo comma;*

All'articolo 4, *il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti*:

« L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media è impartito, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, per gruppi di allievi da costituirsi nell'ambito della classe o di classi corrispondenti funzionanti nella scuola.

I gruppi sono formati dal collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe, al fine di realizzare una pluralità di interventi, tenendo conto delle attività e degli interessi degli allievi. Detti gruppi devono comprendere non meno di dieci e non più di quindici alunni.

La costituzione delle cattedre o posti orario di educazione tecnica è effettuata sulla base del numero dei gruppi degli allievi costituiti ai sensi dei precedenti commi.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma possono avere applicazione anche nell'anno scolastico 1979-80, purché vi siano, nell'ambito delle singole province, insegnanti di educazione tecnica in soprannumero da utilizzare e fatto salvo, comunque, il limite della consistenza organica di cui al comma seguente.

L'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione tecnica da costituire in applicazione del presente articolo non può comunque superare, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-80, in ciascuna privincia, la consistenza organica delle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili accertata al 31 marzo 1978. E' escluso in ogni caso il ricorso a nuovi incarichi »;

All'articolo 5, *nel primo comma, dopo le parole*: « fanno parte, », *sono aggiunte le seguenti*: « a titolo consultivo, »;

L'articolo 6 *è soppresso.*

Art. 2.

Gli atti e i provvedimenti emanati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, non convertito in legge per scadenza dei termini prescritti, conservano la loro efficacia anche ai fini degli atti e provvedimenti conseguenti.

Gli effetti del decreto di cui al comma precedente decorrono dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1979, n. 567.

Soppressione dell'archivio notarile comunale di Castel Madama.

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene soppresso l'archivio notarile comunale di Castel Madama (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1979
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1979, n. **568.**

Soppressione dell'archivio notarile comunale di Genazzano.

N. 568. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene soppresso l'archivio notarile comunale di Genazzano (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1979
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1979, n. **569.**

Soppressione dell'archivio notarile comunale di Monterotondo.

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene soppresso l'archivio notarile comunale di Monterotondo (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1979
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1979, n. **570.**

Soppressione dell'archivio notarile comunale di Anguillara Sabazia.

N. 570. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene soppresso l'archivio notarile comunale di Anguillara Sabazia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1979
Registro n. 17 *Beni culturali, foglio n.* 300

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dermozin », nelle confezioni tubo da 5, 15 e 30 g di pomata, della ditta Von Boch Arzneimittel S.r.l., in Roma, e poi ceduta alla ditta Agips S.a.s., in Rapallo. (Decreto di revoca n. 5664/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 1° marzo 1971, con il quale venne registrata al n. 22170 la specialità medicinale « Dermozin », nelle confezioni tubo da 5, 15 e 30 g di pomata a nome della ditta Von Boch Arzneimittel S.r.l., con sede in Roma, via Rovigo, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 18 maggio 1976, registrata a Roma il 20 maggio 1976 al n. 08802, con la quale la specialità medicinale di cui trattasi è stata ceduta dalla ditta succitata alla ditta Agips S.a.s., con sede in Rapallo, via Amendola, 4;

Considerato che il trasferimento di autorizzazione alla ditta Agips, che ne aveva fatto richiesta, non è stato perfezionato, essendo in corso la revisione del prodotto;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale in parola in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per quanto riguarda la presenza del lisozima;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dermozin », nelle confezioni tubo da 5, 15 e 30 g di pomata, registrata al n. 22170 in data 1° marzo 1971, a nome della ditta Von Boch Arzneimittel S.r.l., con sede in Roma, via Rovigo, 1, e poi ceduta alla ditta Agips S.a.s., con sede in Rapallo, via Amendola, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8612)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lecizil », nella confezione 12 fiale da 2 cc semplice e delle relative categorie 12 fiale da 2 cc balsamico e 12 fiale da 2 cc guaiacolo, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 5731/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 10 agosto 1945 e 14 marzo 1956, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 115, 115/A e 115/B la specialità medicinale denominata « Lecizil », nella confezione da 12 fiale da cc 2 semplice e le relative categorie 12 fiale da cc 2 balsamico e 12 fiale da cc 2 guaiacolo, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via Priscilla, 101, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lecizil », nella confezione da 12 fiale da cc 2 semplice e le relative categorie 12 fiale da cc 2 balsamico e 12 fiale da cc 2 guaiacolo, registrate rispettivamente ai numeri 115, 115/A e 115/B in data 10 agosto 1945 e 14 marzo 1956, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via Priscilla, 101.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8618)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsamidone », 10 supposte adulti e della relativa serie 10 supposte pediatriche, della ditta Caber, in Ravenna. (Decreto di revoca n. 5715/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 16 novembre 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 18079 e 18079/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Balsamidone », nella preparazione 10 supposte per adulti nonché la relativa serie 10 supposte pediatriche a nome della ditta Caber, con sede in Ravenna, via Trieste, 41, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che le suddette specialità medicinali contengono sali di calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio di preparati a base di sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Balsamidone », nella preparazione 10 supposte per adulti nonché della relativa serie pediatrica 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 18079 e 18079/1 in data 16 novembre 1960, a nome della ditta Caber, con sede in Ravenna, via Trieste, 41.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8616)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Reumadone » 2 e 10 supposte adulti e della relativa serie 10 supposte bambini e della relativa categoria 10 supposte con antistaminico adulti, della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, in Novate Milanese. (Decreto di revoca n. 5685/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 novembre 1952, 13 aprile 1954 e 20 luglio 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 7283, 7283/1 e 7283/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Reumadone » 2 e 10 supposte per adulti, nonché la relativa serie 10 supposte per bambini e la relativa categoria 10 supposte con antistaminico per adulti, a nome della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, con sede in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene sali di calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio per somministrazione rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Reumadone » 2 e 10 supposte per adulti, nonché della relativa serie 10 supposte per bambini e della relativa categoria 10 supposte con antistaminico per adulti, registrate rispettivamente ai numeri 7283, 7283/1 e 7283/A in data 26 novembre 1952, 13 apri-

le 1954 e 20 luglio 1965, a nome della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, con sede in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8594)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dijodos », nella confezione 10 fiale × 2 cc, della ditta Industria terapeutica Splendore, in Napoli, e da questa ceduta alla ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5676/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 giugno 1950, con il quale venne registrata al n. 3552 la specialità medicinale denominata « Dijodos », nella confezione 10 fiale × 2 cc, a nome della ditta Industria terapeutica Splendore, con sede in Napoli, via Firenze, 24, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che con scrittura privata in data 4 gennaio 1960, registrata il 5 gennaio 1960 al n. 16272, la suddetta specialità medicinale è stata ceduta dalla ditta Splendore succitata alla ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Battistello Caracciolo, 4;

Considerato che il trasferimento di autorizzazione richiesto dalla ditta Gerhardt succitata non è stato perfezionato, essendo incompleta la documentazione;

Considerato, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dijodos », nella confezione 10 fiale × 2 cc, registrata al n. 3552 in data 30 giugno 1950, a nome della ditta Industria terapeutica Splendore, con sede in Napoli, via Firenze, 24, e da questa ceduta alla ditta Farmaco bio-chimica Charles Gerhardt, con sede in Napoli, via Battistello Caracciolo, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8626)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nevrin » 2 e 10 compresse, nonchè delle relative categorie 10 fiale da 2 ml e 5 e 10 supposte da g 2, della ditta Silpa Nevrin, in Milano, acquistata successivamente dalla S.r.l. Europharma, in Milano. (Decreto di revoca n. 5642/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 dicembre 1960, con i quali vennero registrati ai numeri 4104, 4104/A e 4104/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Nevrin » 2 e 10 compresse, nonchè le relative categorie 10 fiale da 2 ml e 5 e 10 supposte da g 2, a nome della ditta Silpa Nevrin, con sede in Milano, viale Lombardia, 59, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmaco biologico David, con sede in Milano, piazza S. Nazaro, 15;

Vista la scrittura privata in data 21 dicembre 1962, registrata a Varese il 28 dicembre 1962 al n. 5501, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla S.r.l. Europharma, con sede in Milano, via Velasca, 10/F;

Considerato che non è stato possibile dar luogo al rilascio del decreto di trasferimento di registrazione del prodotto a nome della ditta acquirente essendo intervenuto, nelle more del perfezionamento degli atti il disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, che vieta la registrazione di specialità medicinali a nome di ditte che non siano autorizzate alla produzione nella propria officina;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Nevrin » 2 e 10 compresse, nonchè delle relative categorie 10 fiale da 2 ml e 5 e 10 supposte da g 2, registrate rispettivamente ai numeri 4104,

4104/A e 4104/B in data 22 dicembre 1960, a nome della ditta Silpa Nevrin, con sede in Milano, viale Lombardia, 59, acquistata successivamente dalla S.r.l. Europharma, con sede in Milano, via Velasca, 10/F.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8620)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Psicolina » sciroppo, nelle confezioni flaconi da 200 e da 300 cc, nonchè della relativa categoria gocce nelle confezioni flacone da 15 e da 25 cc, della ditta Euterapica, in Torino, acquistata successivamente dalla ditta Mitim farmaceutici, in Nichelino. (Decreto di revoca n. 5645/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 25 novembre 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 17920, 17920/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Psicolina » sciroppo, nelle confezioni flaconi da 200 e da 300 cc e la relativa categoria gocce, nelle confezioni flaconi da 15 e 25 cc, a nome della ditta Euterapica S.p.a., con sede in Torino, via Moncalvo, 29, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Atteso che i prodotti in questione, con atto provato registrato a Torino in data 19 aprile 1972 al n. 008122, vennero acquistati dalla ditta A.P.O., con sede in Milano, via San Gregorio, 12;

Atteso che con atto pubblico in data 30 gennaio 1974, registrato a Torino in data 4 febbraio 1974, al n. 5757, vol. 1268, venne effettuata la fusione tra le ditte Mitim farmaceutici di dott. Aurora Giangrasso & C. S.n.c. di Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40, A.P.O. - Antibiotic Pharm Organisation S.n.c. di Milano e Taricco S.n.c. di Milano, mediante incorporazione della seconda e della terza nella prima;

Accertato che né la ditta A.P.O., né la ditta Mitim farmaceutici suddette ottennero la registrazione a proprio nome dei prodotti in questione, non avendo le ditte stesse provveduto a perfezionare la documentazione di rito;

Considerato che agli atti d'ufficio non risulta che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Psicolina » sciroppo, nelle confezioni flaconi da 200 e da 300 cc, nonchè della relativa categoria gocce, nelle confezioni flaconi da 15 e da 25 cc, registrate rispettivamente ai numeri 17920 e 17920/A in data 25 novembre 1960, a nome della ditta Euterapico, con sede in Torino, via Moncalvo, 29, acquistate successivamente dalla ditta Mitim farmaceutici, con sede in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8622)

ORDINANZA MINISTERIALE 3 ottobre 1979.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Siria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Siria sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9070)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A8*/NR

Sinosid - Sifi
pom oft 5 g - 23812/A - 660
pom oft 10 g - 23812/A - 820

ALLEGATO *A8*/MOD

MODIFICA DI COMPOSIZIONE

Fegacorten 100 - Pulitzer
10 f liof + 10 f - 19352 - 8.130

(9705)

Provvedimento n. 18/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*. Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali nei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A8*/MOD

NUOVA CONFEZIONE

Brufen - Formenti
10 supp 600 mg - 22593/A1 - 2.300

(9706)

Provvedimento n. 48/1978
Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 13/1978 del 26 maggio 1978;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. n. 13/1978;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1944, n. 896);

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente delegato
PRODI

ALLEGATO *A*/MOD

CATEGORIA

Sinecod - Bonomelli Hommel
«Ritardo» 20 conf - 21483/C - 1.200

(9707)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi dell'8 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,45	829,45	829,65	829,45	—	829,45	829,55	829,45	829,45	829,45
Dollaro canadese	699,60	699,60	699,70	699,60	—	699,60	699,65	699,60	699,60	699,60
Marco germanico	462,90	462,90	462,90	462,90	—	462,90	462,86	462,90	462,90	462,90
Fiorino olandese	416,47	416,47	416,50	416,47	—	416,47	416,60	416,47	416,47	416,45
Franco belga	28,617	28,617	28,62	28,617	—	28,61	28,619	28,617	28,617	28,60
Franco francese	197,26	197,26	197,35	197,26	—	197,26	197,27	197,26	197,26	197,25
Lira sterlina	1738,75	1738,75	1739,25	1738,75	—	1738,55	1739,10	1738,75	1738,75	1738,75
Lira irlandese	1713,75	1713,75	1715 —	1713,75	—	—	1715,50	1713,75	1713,75	—
Corona danese	156,49	156,49	156,60	156,49	—	156,49	156,50	156,49	156,49	156,50
Corona norvegese	164,72	164,72	164,80	164,72	—	164,72	164,75	164,72	164,72	164,75
Corona svedese	195,40	195,40	195,40	195,40	—	195,40	195,44	195,40	195,40	195,40
Franco svizzero	505,21	505,21	504,80	505,21	—	505,21	505 —	505,21	505,21	505,20
Scellino austriaco	64,455	64,455	64,45	64,455	—	64,45	64,4820	64,455	64,455	64,44
Escudo portoghese	16,60	16,60	16,43	16,60	—	16,60	16,50	16,60	16,60	16,60
Peseta spagnola	12,458	12,458	12,45	12,458	—	12,45	12,458	12,458	12,458	12,45
Yen giapponese	3,443	3,443	3,44	3,443	—	3,44	3,446	3,443	3,443	3,44

Media dei titoli dell'8 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	71,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,775
» 5,50 % » » 1968-83	84,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,275
» 10 % » » 1977-92	89 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1978/80	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,100
» » » » 1- 8-1978/80	100,100
» » » » 1-10-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1979/81	100 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,350
» » » 10 % 1- 1-1981	97,[illegible]75
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,200
» » » 12 % 1- 4-1982	97,850
» » » 12 % 1-10-1983	96,550
» » » 12 % 1- 1-1984	96,525
» » » 12 % 1- 4-1984	96,500
» » » 12 % 1-10-1987	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	829,50
Dollaro canadese	699,625
Marco germanico	462,88
Fiorino olandese	416,535
Franco belga	28,618
Franco francese	197,265
Lira sterlina	1738,925
Lira irlandese	1714,625
Corona danese	156,495
Corona norvegese	164,735
Corona svedese	195,42
Franco svizzero	505,105
Scellino austriaco	64,468
Escudo portoghese	16,55
Peseta spagnola	12,458
Yen giapponese	3,444

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 mod. 241 D.P. — Data: 6 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Trapani. — Intestazione: De Rosa Vincenzo, nato l'8 giugno 1906 a Montalto Uffugo. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9042)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa veneta d'abitazione, in Padova.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1979 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa veneta d'abitazione composto dai signori:

Presidente:

Pagliaccetti rag. Anna Maria.

Membri:

Ferlini dott. Ultimo;
De Marco ing. Claudio.

Il suddetto comitato resterà in carica per tutta la durata della liquidazione della cooperativa.

(9494)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Brembilla

Con decreto 1° agosto 1979, n. 1316, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno ex alveo del torrente Brembilla e della porzione di fabbricato su di esso insistente in comune di Brembilla (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al mappale n. 6293 della superficie di mq 2640 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 luglio 1978 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9424)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Magione

Con decreto 1° agosto 1979, n. 1188, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno emerso dal lago Trasimeno in comune di Magione (Perugia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41 mappale 14/a della superficie di mq 128 ed indicato nell'estratto di mappa 9 novembre 1970 con allegata relazione tecnico-estimativa 27 febbraio 1971 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; estratto di mappa e allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9426)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Predappio

Con decreto 1° agosto 1979, n. 1237, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno estromesso dall'alveo del fiume Rabbi e del manufatto sopra insistente in comune di Predappio (Forlì) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 97 mappale 464 della superficie di mq 32 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° giugno 1978 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9425)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'allegato 4 al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, riguardante l'accordo nazionale triennale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nella tabella, a pag. 12, nell'ultima colonnina in corrispondenza della voce: « soluzione di glucosio 33 % ml 10 » deve intendersi riportato il prezzo medio di acquisto di L. 105; in corrispondenza della voce: « stricnina » sempre nell'ultima colonnina deve intendersi depennato il prezzo medio di acquisto di L. 105;

nel quinto comma del « *Nota bene* », in calce alla medesima tabella, stessa pagina, in luogo di: « Per quanto *riguarda le fiale di acqua per preparazioni iniet-* ... », leggasi: « Per quanto *attiene alle preparazioni galeniche preconfezio-* ... ».

(9708)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria ventennali

Si notifica che il giorno 3 dicembre 1979, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1980:

1) 6% SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

Emissione ventinovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 3.548 titoli di L. 50.000
» 2.935 titoli di » 500.000
» 1.906 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.550.900.000;

Emissione trentesima:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 50.000
» 68 titoli di » 500.000
» 59 titoli di » 1.000.000
» 33 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 262.500.000;

Emissione trentunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 460 titoli di L. 50.000
» 417 titoli di » 500.000
» 581 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 812.500.000;

Emissione trentaduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.125 titoli di L. 50.000
» 885 titoli di » 500.000
» 639 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.137.750.000;

Emissione trentatreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 840 titoli di L. 50.000
» 420 titoli di » 500.000
» 588 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 840.000.000;

Emissione trentaquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 580 titoli di L. 50.000
» 406 titoli di » 500.000
» 348 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 580.000.000;

Emissione trentacinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 480 titoli di L. 50.000
» 474 titoli di » 500.000
» 579 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 840.000.000;

Emissione trentaseiesima:

Estrazione a sorte di:

n. 378 titoli di L. 50.000
» 546 titoli di » 500.000
» 1.974 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.265.900.000;

Emissione trentasettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 3.189 titoli di L. 50.000
» 1.276 titoli di » 500.000
» 797 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.594.450.000;

Emissione trentottesima - 1ª tr.:

Estrazione a sorte di:

n. 417 titoli di L. 50.000
» 450 titoli di » 500.000
» 846 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.091.850.000;

Emissione trentottesima - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di:

n. 626 titoli di L. 50.000
» 675 titoli di » 500.000
» 1.270 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.638.800.000;

Emissione trentottesima - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di:

n. 1.032 titoli di L. 50.000
» 774 titoli di » 500.000
» 1.110 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.548.600.000;

Emissione trentanovesima - 1ª tr.:

Estrazione a sorte di:

n. 445 titoli di L. 50.000
» 318 titoli di » 500.000
» 757 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 938.250.000;

Emissione trentanovesima - 2ª tr.:

Estrazione a sorte di:

n. 258 titoli di L. 50.000
» 184 titoli di » 500.000
» 497 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 601.900.000;

Emissione trentanovesima - 3ª tr.:

Estrazione a sorte di:

n. 101 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 101.000.000;

Emissione quarantesima:

Estrazione a sorte di:

n. 21 titoli di L. 50.000
» 107 titoli di » 500.000
» 73 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 127.550.000;

Emissione quarantunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 228 titoli di L. 50.000
» 190 titoli di » 500.000
» 539 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 645.400.000;

Emissione quarantunesima - 2ª tr.:

n. 350 titoli di L. 50.000
» 426 titoli di » 500.000
» 1.008 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.238.500.000.

Totale generale L. 19.815.850.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(9686)

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 6% s.s. Export; 6% s.s. Export scad. 1° gennaio 1989; 6% s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6% s.s. Sviluppo industriale; 6% s.s. Export B; 7% s.s. Sviluppo industriale; 7% Serie ordinaria decennale; 7% Serie ordinaria quindicennale; 7% Serie ordinaria ventennale; 8% s.s. Sviluppo industriale; 8% Serie ordinaria quinquennale; 8% Serie ordinaria decennale; 8% Serie ordinaria quindicennale; 8% Serie ordinaria ventennale; 9% s.s. Sviluppo industriale; 9% Serie ordinaria quinquennale; 9% Serie ordinaria decennale; 9% Serie ordinaria quindicennale; 9% Serie ordinaria ventennale; 10% s.s. Sviluppo industriale; 10% Serie ordinaria quinquennale; 10% Serie ordinaria decennale; 10% Serie ordinaria quindicennale; 10% Serie ordinaria ventennale; 13% Serie ordinaria decennale; 13% Serie ordinaria quindicennale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 30 ottobre 1979, deve essere apportata la seguente rettifica:

alla pag. 8848, prima colonna, cinquantunesimo rigo, dove è scritto: «18) 9% Serie ordinaria *quinquennale*», leggasi: «18) 9% Serie ordinaria *quindicennale*».

(9715)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, in Roma

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 17 settembre 1979 l'assemblea degli enti partecipanti ha proceduto alla elezione degli organi dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, in Roma, già posto in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro 21 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1978 e prorogata con decreto 16 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 23 febbraio 1979.

(9398)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità chimici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Atti Presidenza, foglio n. 338, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso un posto di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità chimici.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 30 *e* 31 *gennaio* 1980 (*) *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via Induno,* 4, *Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

(*) Così modificato con decreto ministeriale 29 ottobre 1979, in corso di perfezionamento.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18, e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verra aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli, nonché una dichiarazione rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre e non rechi pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). Il tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano);

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1979
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 121

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);

nome . . . .,

residente in . . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità chimici, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali di comune di . . . . (prov. di . . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere per il colloquio facoltativo la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesca.

Data, ...

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Matematica*: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) Progettazione di massima di un particolare di impianto chimico. Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata: statistica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni, e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da appli-

care. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte. Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazioni del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica ed idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton, turbine Francis e derivati)

Chimica: concetto di rendimento massimo e sua determinazione in funzione delle costanti di equilibrio e isoterme di reazione. Acque industriali e loro trattamento. Industria del cloro e suoi derivati. Azoto e liquificazione dell'aria. Acido nitrico e nitrato. Ammoniaca e industria del freddo. Derivati del silicio. Industrie vetrarie, ceramiche e laterizi. Acido borico e derivati. Metallurgia del ferro: ghise - acciai. Metallurgia dello alluminio, magnesio, zinco, rame, piombo, cadmio, titanio, nichel, mercurio, stagno, manganese, cromo, argento, oro; loro leghe più importanti.

Generalità sui combustibili - combustibili fossili e loro utilizzazione - gassificazione e distillazione - petrolii lubrificanti - alcool metilico - acido acetico e acetone - acidi organici più importanti - saponi - detergenti sintetici - chimica dell'acetilene e ossido di carbonio - polimerizzazione - materie plastiche - esplosivi - caucciù, colle e gelatine.

Disegno: il candidato dovrà dare prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese e tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in uno o più lingue).

(9633)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 51, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 12, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in s.p.e. nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in s.p.e. nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1978, citato nelle premesse:

1. s. ten. amm. cpl. tratt. Ianniello Giuseppe, nato il 24 luglio 1956 . punti 49,76
2. s. ten. amm. cpl. tratt. Fusco Francesco, nato il 29 luglio 1953 . » 44,43
3. s. ten. amm. cpl. tratt. Guida Flavio, nato il 24 ottobre 1956 . » 43,04
4. s. ten. cpl. tratt. Di Lorenzo Francesco Paolo, nato il 4 gennaio 1954 » 41,60
5. ten. amm. cpl. tratt. Massa Giorgio, nato il 6 maggio 1950 . . . . . » 41,34
6. ten. f. cpl. tratt. Lanzi Francesco, nato il 7 febbraio 1953 . . . . punti 40,16
7. s. ten. amm. cpl. tratt. Monaco Alessandro, nato il 18 giugno 1956 . . . . » 39,96
8. s. ten. suss. cpl. tratt. Crimi Giovanni, nato il 7 ottobre 1950 . . . . » 39,90
9. s. ten. c. cpl. cong. Pugliese Maurizio, nato il 22 settembre 1956 . . . . » 36,70
10. s. ten. suss. cpl. cong. Fiamma Pietro, nato il 27 luglio 1955 . . . . » 35,12

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. amm. cpl. tratt. Ianniello Giuseppe punti 49,76
2. s. ten. amm. cpl. tratt. Fusco Francesco . » 44,43
3. s. ten. amm. cpl. tratt. Guida Flavio . . » 43,04
4. s. ten. amm. cpl. tratt. Di Lorenzo Francesco Paolo . . . . » 41,60
5. ten. amm. cpl. tratt. Massa Giorgio . . » 41,34
6. ten. f. cpl. tratt. Lanzi Francesco . . . » 40,16

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. amm. cpl. tratt. Monaco Alessandro punti 39,96
2. s. ten. suss. cpl. tratt. Crimi Giovanni . . » 39,90
3. s. ten. c. cpl. cong. Pugliese Maurizio . . » 36,70
4. s. ten. suss. cpl. cong. Fiamma Pietro . . » 35,12

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1979
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 187

(9403)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per esami e titoli, a quattrocentoquarantatre posti di direttore didattico

La prova scritta del concorso, per esami e titoli, a quattrocentoquarantatre posti di direttore didattico, indetto con decreto ministeriale 21 luglio 1979, avrà luogo in Roma il giorno 12 febbraio 1980, anche per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1980 sarà data notizia delle sedi nelle quali la prova si svolgerà.

(9717)

OSPEDALE « S. MARCO » DI MONTEFALCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montefalco (Perugia).

(3738/S)

SPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Concorso a due posti di assistente della divisione di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(3728/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina nucleare (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(3771/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso a due posti di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(3730/S)

OSPEDALE « SACRA FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(3731/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(3724/S)

OSPEDALE « A. ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(3725/S)

OSPEDALE DI MEDICINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Medicina (Bologna).

(3726/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto della clinica di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della clinica di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(3727/S)

OSPEDALE CIVILE «COSTA» DI PORRETTA TERME

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Porretta Terme (Bologna).

(3732/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(3733/S)

OSPEDALE CIVILE «P. A. FACCANONI» DI SARNICO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(3734/S)

OSPEDALE «VILLA SOFIA» DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;
due posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3735/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso, accettazione ed astanteria;

un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso, accettazione ed astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Lucca.

(3736/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e due posti di assistente di anestesia, addetti al servizio di anestesia, rianimazione e pronto soccorso;

due posti di assistente di pronto soccorso, addetti al servizio di anestesia, rianimazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(3737/S)

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente della terza divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della terza divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(3729/S)

Avviso di rettifica

I sei posti di assistente anestesista per il reparto di rianimazione, di cui all'avviso di pubblico concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'11 giugno 1979, devono intendersi assegnati indistintamente ed in parti uguali ai due servizi di anestesia e rianimazione di questo ente.

(3818/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **35.**

Norme per l'applicazione della legge 19 gennaio 1979, n. 17, titolo VI, articoli 22 e 23, concernenti eventi alluvionali del 19-20 ottobre 1978 in provincia di Teramo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione attua direttamente gli interventi di cui all'articolo 22 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per quanto attiene al ripristino e alla ricostruzione di opere idrauliche, al consolidamento degli abitati e alle opere di pronto intervento, previa adozione di un programma di finanziamento su domanda dei soggetti interessati.

Art. 2.

Per i lavori da eseguire in economia, la giunta regionale, contestualmente all'approvazione dei progetti, può deliberare l'accreditamento dei fondi presso il responsabile del settore allo ufficio del genio civile competente.

L'ufficio di ragioneria, in base alla deliberazione della giunta regionale, provvede al trasferimento delle somme presso il funzionario delegato.

Art. 3.

Sui fondi accreditati, il funzionario delegato provvede al pagamento dei corrispettivi per i lavori e alle altre spese relative alla opera pubblica, secondo le previsioni del progetto approvato, nonchè alle anticipazioni dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 2 se richieste dalle imprese assuntrici, ricorrendo le condizioni di legge per la relativa erogazione.

Art. 4.

L'accreditamento, la gestione e la rendicontazione dei fondi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono disciplinati, per quanto non previsto dalla presente legge, dalla norme previste dalla legge regionale 23 novembre 1977, n. 66.

I rendiconti delle spese sostenute dal funzionario delegato sono presentati all'ufficio di ragioneria - servizio riscontro - per i controlli di competenza.

La giunta regionale li approva con propria deliberazione, dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate.

Art. 5.

Per opere di pronto intervento s'intendono quelle definite alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 2 della legge regionale 30 marzo 1974, n. 17. La giunta regionale, rispettate le modalità di cui agli articoli precedenti, approva i progetti ed i rendiconti, delibera accreditamenti e anticipazioni anche per opere che per causa di somma urgenza fossero state già eseguite secondo le prescrizioni della citata legge 30 maggio 1974, n. 17.

Art. 6.

I comuni, le loro associazioni e consorzi e l'amministrazione provinciale, nel termine di giorni trenta dalla entrata in vigore della presente legge, presenteranno al settore lavori pubblici le istanze per il ripristino dei beni danneggiati, corredate da relazione tecnica contenente l'ammontare complessivo delle spese. Sulla base di queste la giunta regionale predispone il programma di finanziamento per l'approvazione da parte del consiglio regionale, che dovrà avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

E' delegata ai comuni, loro associazioni e consorzi ed alla amministrazione provinciale la progettazione di opere di ripristino o di ricostruzione di strade non statali, di acquedotti, di fognature, di impianti elettrici, di edilizia pubblica e di ogni altra opera di loro interesse.

Art. 8.

Le spese per progettazioni, direzione dei lavori e collaudo delle opere sono determinate in base alle vigenti tariffe professionali.

Art. 9.

I progetti sono approvati dagli organi competenti dei comini e della provincia di Teramo mediante deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da trasmettere alla giunta regionale per l'impegno di spesa.

Per i progetti delle opere finanziate non occorrono i pareri previsti dalle vigenti leggi dello Stato o della Regione, nè è richiesta la loro approvazione da parte degli organi regionali.

Art. 10.

Per tutte le suddette opere la giunta regionale e gli enti locali sono autorizzati a disporre, a favore delle imprese assuntrici, l'anticipazione dei corrispettivi contrattuali nella misura e alle condizioni stabilite dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 93, dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, nonchè dei decreti attuativi del Ministero del tesoro in data 25 novembre 1972 e 21 dicembre 1973, e dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 e dei decreti ministeriali del Ministero del tesoro 3 ottobre 1977 e 10 ottobre 1978 e successivi.

Art. 11.

La perizia relativa a lavori di variante e suppletivi nonchè le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione delle singole opere, con l'utilizzazione dei ribassi d'asta delle somme per imprevisti e di eventuali altre economie, sono approvate dai competenti organi comunali, loro associazioni e consorzi e dall'amministrazione provinciale.

Art. 12.

L'approvazione dei progetti, sia per le opere riservate alla Regione sia per quelle delegate ai comuni, loro associazioni e consorzi, ed all'amministrazione provinciale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 13.

Per eventuale acquisizione di aree tecnicamente indispensabili per i ripristini, i comuni, loro associazioni e consorzi e l'amministrazione provinciale devono promuovere la procedura per l'occupazione d'urgenza, entro il termine massimo di due mesi dal momento in cui sono divenute esecutive le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere. In questi casi i comuni, loro associazioni e consorzi e l'amministrazione provinciale esercitano le funzioni amministrative relative all'accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza e per l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi, nonchè quelle relative alla occupazione temporanea di urgenza degli immobili predetti.

La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è notificata nei modi di legge.

Art. 14.

I comuni, loro associazioni e consorzi e l'amministrazione provinciale provvedono alla progettazione delle opere, nonchè alla direzione, contabilità e assistenza ai lavori, attraverso i propri uffici tecnici o mediante affidamento di incarichi a liberi professionisti, con conseguente assunzione delle responsabilità tecniche, amministrative e contabili.

Nei progetti può essere inclusa apposita previsione per imprevisti e revisione prezzi nella misura massima del 12 per cento.

Art. 15.

I comuni, loro associazioni e concorsi e l'amministrazione provinciale affidano i lavori di norma mediante licitazione privata.

Il relativo appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara al presentatore della migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento, purchè l'aumento stesso sia mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione ed i lavori possono avere immediato inizio.

Se la gara va deserta e negli altri casi in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 41 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 827, si può esperire la trattativa privata

Quando l'offerta, a seguito di licitazione o trattativa privata, comporti una maggiore spesa, l'aggiudicazione definitiva da parte dell'ente appaltante è subordinata all'approvazione della giunta regionale della congruità dell'aumento, sempreché sia possibile concedere l'integrazione nei limiti delle disponibilità.

A tal fine, gli enti delegati trasmettono alla giunta regionale gli atti del procedimento tramite il competente ufficio del genio civile, che esprime sulla congruità dell'aumento parere.

In caso di approvazione, la giunta regionale provvede alla integrazione del finanziamento, tenendo conto anche dei maggiori oneri fiscali.

Per i maggiori oneri derivanti dall'approvazione delle gare in aumento è riservata la somma di L. 150.000.000.

Le procedure per l'appalto delle opere devono avere inizio entro sessanta giorni dal momento in cui è esecutiva la delibera di approvazione dei relativi progetti.

Art. 16.

Sono rimborsate agli enti interessati le spese sostenute in via d'urgenza, prima della entrata in vigore della presente legge, purchè rispondenti alle finalità della legge stessa.

Art. 17.

La giunta regionale può concedere a favore degli enti interessati gli importi del finanziamento nelle seguenti misure percentuali:

1) per i lavori in appalto:

a) un primo acconto pari al 50 % dell'entità del contributo concedibile nei singoli casi, sull'importo contrattuale (escluse le eventuali maggiorazioni derivanti da offerte in aumento non ammesse a contributo) a presentazione del contratto di appalto divenuto esecutivo ai sensi di legge;

b) un secondo acconto in ragione del 25 % dell'entità del contributo coma sopra concedibile, sull'importo contrattuale a presentazione dello stato di avanzamento comprovante l'avvenuta esecuzione del 40 % dei lavori;

c) un terzo acconto nella misura del 20 %, determinato come al punto *b*), a presentazione dell'ultimo stato di avanzamento;

d) il 5 % a saldo, con l'approvazione del certificato di collaudo;

2) per le spese previste per gli altri titoli nel progetto approvato, il 100 % del contributo, contestualmente alla concessione dell'acconto di cui al precedente punto 1), lettera *a*).

Art. 18.

I fondi di cui al precedente articolo sono depositati presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, su appositi conti correnti intestati agli enti delegati, al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni. Qualora il servizio di tesoreria non sia affidato ad un istituto di credito, gli enti delegati designano lo sportello bancario sul quale effettuare il predetto deposito di conto corrente.

Gli amministratori degli enti e i relativi tesorieri assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione progettuale dei fondi stessi.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi di cui ai commi precedenti, provvede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente competente, il quale cura annualmente il versamento degli interessi maturati sulle giacenze, in conto entrata della Regione.

E' fatto obbligo agli amministratori ed ai tesorieri di presentare al competente servizio riscontro della giunta regionale apposito rendicoto finale, per ogni singolo lavoro eseguito, entro il termine di mesi sei decorrente dalla data in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione degli atti di collaudo.

Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate e dovrà essere corredato dalla relativa documentazione di spesa.

La giunta regionale nei casi di inadempienza da parte degli obbligati assegna un congruo termine per l'adempimento, trascorso il quale provvede in via sostitutiva.

Art. 19.

La nomina dei collaudatori secondo le norme della legge regionale 17 novembre 1976, n. 62, è di competenza degli enti delegati i quali approvano anche gli atti di contabilità finale e i certificati di collaudo.

Le predette incombenze competeranno alla giunta regionale nel caso in cui la Regione si sia sostituita agli enti obbligati nella esecuzione dei lavori per constatato difetto degli adempimenti al loro carico

Per le opere che comportino una spesa fino all'importo di 50 milioni di lire al netto del ribasso d'asta secondo le risultanze del conto finale, l'atto formale di collaudo può essere sostituito con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.

Art. 20.

Gli enti interessati sono obbligati a rilevare e tenere indenne la Regione da qualsiasi molestia di terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori.

Tutte le controversie che possono sorgere tra enti e l'imprenditore, qualunque sia la loro natura, sono risolute nell'ambito del rapporto senza intervento alcuno della Regione.

Tuttavia, l'ente delegato per la risoluzione in via amministrativa delle controversie può chiedere il parere del comitato regionale tecnico amministrativo, restando in tal caso affidato al competente ufficio del genio civile l'espletamento della preliminare istruttoria.

I maggiori compensi dovuti all'appaltatore in dipendenza di controversie sono a carico dell'ente delegato, salvo l'integrazione del finanziamento che con atto deliberativo della giunta regionale possa essere concesso sui fondi residui.

Art. 21.

I contributi in conto capitale per gli interventi di ripristino e riadattamento degli immobili privati di qualsiasi natura e destinazione, deliberati a richiesta degli interessati dalla giunta regionale sulla base di un programma di intervento approvato dal consiglio regionale entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente nel limite massimo di lire 5 milioni per ogni unità immobiliare.

Detto limite massimo non si applica agli immobili destinati alle attività produttive, per cui può essere concesso un contributo compatibile con la disponibilità e proporzionale al danno subito e accertato.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui sopra, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge all'ufficio del genio civile di Teramo e corredate:

1) dall'attestazione del sindaco sulla riferibilità al danno alluvionale del 19-20 ottobre 1978;

2) dal certificato catastale relativo all'unità immobiliare danneggiata;

3) dalla perizia dei lavori eseguiti o da eseguire redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti il cancelliere della pretura competente, nella quale deve essere espressamente indicato l'ammontare della spesa occorsa o occorrente.

La domanda del richiedente deve contenere inoltre l'espressa menzione, resa dal dichiarante sotto la propria responsabilità, che la richiesta di contributo si riferisce al danno alluvionale sopra indicato, qualora i lavori di ripristino o di riattamento siano stati già eseguiti.

In quest'ultimo caso, ad integrazione della perizia giurata, l'interessato deve allegare dichiarazione del direttore dei lavori ovvero, in mancanza, dell'esecutore dell'opera in ordine alla natura ed alla entità dei lavori eseguiti.

Art. 22.

La corresponsione dei contributi in conto capitale ha luogo con le seguenti modalità:

a richiesta dell'interessato entro trenta giorni dalla delibera di concessione della giunta regionale, è corrisposto un acconto pari al 50 % della entità del contributo stesso;

il residuo 50 % è corrisposto a presentazione del consuntivo con la dichiarazione del direttore dei lavori o, in mancanza, dell'esecutore dell'opera.

Art. 23.

I lavori di ripristino e di riattamento delle unità immobiliari alluvionate per le quali è stato disposto il contributo devono essere eseguiti entro diciotto mesi a partire dalla data del provvedimento di concessione. In difetto di ultimazione la giunta regionale delibera per il recupero del contributo nella misura già erogata.

Art. 24.

Per gli interventi nel settore agricolo, da attuarsi con la concessione di contributi in conto capitale, necessari in conseguenza degli eventi alluvionali del 19-20 ottobre 1978, si applicano le relative norme della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Per essi la Regione approva un programma di intervento entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge.

Art. 25.

Il contributo speciale di lire 10.000 milioni assegnato alla regione Abruzzo in base alla citata legge 19 gennaio 1979, n. 17, è così ripartito:

a) lire 5.000 milioni per gli interventi di cui all'art. 22, titolo VI, della legge 19 gennaio 1979, n. 17;

b) lire 2.000 milioni per gli interventi del settore agricolo;

c) lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi in capitale per il ripristino e il riattamento degli immobili privati.

Nel bilancio per l'esercizio 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 203 denominato « Assegnazione dello Stato di fondi per provvedere alle necessità di ripristino delle opere danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1978 in provincia di Teramo (legge 19 gennaio 1979, n. 17) » in aumento per competenza e per cassa lire 10.000 milioni.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 1697, di nuova istituzione nel sett. 16, tit. II, sez. X, cat. III, destinazione programmatica 2, natura giuridica 1, denominato « Interventi di cui all'art. 22, titolo VI, della legge 19 gennaio 1979, n. 17 », con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.

Cap. 1698, di nuova istituzione nel sett. 16, tit. II, sez. X, cat. III, destinazione programmatica 2, natura giuridica 1, denominato « Contributi in capitale per il ripristino e il riattamento di immobili privati danneggiati, art. 23 della legge 19 gennaio 1979, n. 17 », con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 3.000 milioni.

Cap. 1095, di nuova istituzione nel sett. 10, tit. II, sez. X, cat. III, destinazione programmatica 2, natura giuridica 1, denominato « Contributi in capitale previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, art. 4 e art. 5, comma secondo e dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1979, n. 17 », con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.

Art. 26.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 1979

MEMMO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. 36.

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 7 giugno 1977 avente per oggetto: Istituzioni e compiti dell'Azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina (A.R.A.P.I.S.).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'11 settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1977, n. 24, è sostituito come segue:

« Sono organi dell'A.R.A.P.I.S.:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) due vice presidenti;

d) il direttore;

e) il collegio dei revisori dei conti.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta ed il rimborso spese di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 (94-*bis*).

Alle spese per il funzionamento di tali organi, compreso il pagameto dei gettoni, delle indennità e dei rimborsi ai componenti, presuntivamente previste in lire un milione per anno, si provvede, nel 1976, con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio. Negli esercizi successivi la spesa fa carico ai corrispondenti capitoli di bilancio ».

Art. 2.

L'art. 4 della suddetta legge regionale è sostituita come segue:

« Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dai due vice presidenti e da diciotto membri così designati:

sette membri del consiglio regionale, con voto limitato a quattro;

quattro membri dalle province della Regione;

sette membri dalle associazioni venatorie riconosciute dei quali tre della Federazione italiana della caccia; due dall'Associazione nazionale libera caccia, uno dall'Arcicaccia ed uno dalla Enalcaccia.

Il consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del presidente della Regione. I suoi componenti durano in carica cinque anni. I singoli membri decadono in ogni caso al cessare dei consigli o del comitato che li ha nominati.

Non possono essere nominati nel consiglio di amministrazione persone che abbiano interessi in attività concorrenti con quelle dell'Azienda.

In caso di dimissioni, o comunque di vacanza di posto, il membro nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

Il consiglio può essere sciolto con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi deficienze o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda ».

Art. 3.

L'art. 5 della suddetta legge regionale è abrogato.

Art. 4.

L'art. 6 della suddetta legge regionale è sostituito come segue:

« Il presidente e i due vice presidenti sono eletti dal consiglio regionale fra persone di comprovata competenza ed esperienza in materia venatoria.

Il presidente ed i vice presidenti sono eletti con due votazioni separate e con voto limitato ad uno ».

Art. 5.

L'art. 12 della suddetta legge regionale è sostituito come segue:

« I due vice presidenti coadiuvano il presidente nell'assolvimento del mandato e lo sostituiscono secondo anzianità, in caso di assenza o di impedimento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 1979

MEMMO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **37**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

All'art. 1, secondo comma, lettera *e*) le parole « e l'Ente regionale di sviluppo agricolo » sono sostituite con « l'Ente regionale di sviluppo agricolo e le società controllate dallo stesso ERSA ».

All'art. 2, dopo il quinto comma, è inserito il seguente comma: « sono altresì ammessi ai benefici della presente legge i piani per la ricomposizione fondiaria ».

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma: « per il ripristino delle condizioni colturali sui terreni avuti in assegnazione, in attuazione della legge n. 440 del 4 agosto 1978 e per l'avvio dell'esecuzione dei piani aziendali, alle cooperative di cui al comma precedente, in aggiunta alle provvidenze di cui all'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 60 % e mutui integrativi sulla restante somma ritenuta ammissibile, alle condizioni fissate dall'art. 10, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352 ».

Al primo comma dell'art. 8, dopo la lettera *g*), vengono aggiunte le lettere *h*) « approvvigionamento idrico potabile » ed *i*) « attuazione dei piani di ricomposizione fondiaria di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 » e nel terzo comma la dizione « art. 8 » è sostituita con « art. 9 ».

Nel primo comma dell'art. 9 la dizione « art. 7 » è sostituita con « art. 8 » e dopo la parola « concessi », viene aggiunta la parola « alternativamente ». Dopo il secondo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti commi: « per i piani di ricomposizione fondiaria formulati dalle comunità montane e/o dai comuni, la Regione può finanziare per intero la loro redazione.

Agli imprenditori agricoli singoli od associati ed alle cooperative a prevalenza di coltivatori diretti che, in difetto dei piani di cui alla lettera *i*) dell'art. 8, realizzano l'accorpamento delle terre mediante permuta, possono essere rimborsate le spese notarili, fiscali e professionali documentate »

All'art. 12 dopo le parole « e all'E.R.S.A » vengono aggiunte le parole « nonchè alle persone fisiche o giuridiche od alle loro associazioni elencate al secondo comma dell'art. 1 della presente legge ».

Nell'art. 13 le parole « che sono state definite » sono sostituite con « che non sono state definite ».

Nei primi commi degli articoli 15 e 16 le parole « per la copertura » vengono sostituite con le parole « della durata massima di 10 anni ».

Nel primo comma dell'art. 20, tra le parole « raccolta » e « di omologazione » sono aggiunte le parole « la conduzione degli stessi »; nel secondo comma la parola « innesti » è sostituita con « nesti » e nell'ultimo comma il numero « 17 » è sostituito con « 19 ».

Nel primo comma dell'art. 21 dopo le parole « produzioni di barbatelle » è aggiunta la parola « franche », nel mentre le parole « art. 18 » e « per l'innesto » sono sostituite rispettivamente con « art. 20 » e « porta innesto ».

Nel primo comma dell'art. 22 il numero « 18 » è sostituito con « 21 » e le parole « o da innesti » con « e da nesti ».

Nel secondo comma dell'art. 24 sono soppresse le parole « posticipate uguali e costanti comprensive delle quote di rimborso capitali dei relativi interessi ».

Nell'art. 26 la parola « mutui » viene sostituita con le parole « prestiti quinquennali ».

Nel primo comma dell'art. 36, dopo le parole « agricoli e zootecnici » è inserita la dizione « ed alle cooperative di cui al precedente art. 3 ».

Nel terzo comma dell'art. 36 la parola « operazioni » è sostituita con « cooperative ».

Nell'art. 39, primo comma, vengono soppresse le parole « oltre il preammortamento per una durata massima di sei mesi ».

Nel primo comma dell'art. 42 al punto 3), prima delle parole « per l'acquisto di refrigeratori » sono aggiunte le parole « di contributi fino al 50 % della spesa ammissibile » e nel secondo comma, dopo le parole « fecondazione artificiale » sono aggiunte le parole « monta taurina ».

All'art. 47 sono aggiunti i seguenti commi: « le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle pratiche inserite nei programmi approvati dal consiglio regionale prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10.

Le richieste avanzate ai sensi della legge 9 gennaio 1979, n. 10, tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge 12 ottobre 1977, n. 62, saranno istruite con i criteri fissati nella normativa per l'attuazione della citata legge 9 gennaio 1979, n. 10.

I benefici creditizi previsti per gli interventi di cui all'art. 11 della legge 12 ottobre 1977, n. 62, sono estesi a tutti i titolari di aziende agricole.

Gli stessi benefici possono essere concessi per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di strutture idonee allo allevamento avicolo ».

All'art. 47 il primo comma è sostituito dai seguenti: « il contributo in conto capitale previsto per l'attuazione degli interventi di cui al n. 1 degli articoli 6 e 10 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62, riferiti ad iniziative di cooperative agricole a prevalenza di coltivatori diretti, legalmente costituite, purchè inserite nei programmi già approvati dal consiglio regionale, viene ragguagliato a quello previsto dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10.

Per le stesse cooperative che realizzano i loro programmi nelle zone interne e svantaggiate, delimitate ai sensi della direttiva (CEE) n. 75/273 del 28 aprile 1975, può essere accordato un ulteriore contributo del 20 % della spesa riconosciuta ammissibile ».

All'art. 50 è aggiunto il seguente comma: « Le leggi regionali n. 20 del 4 maggio 1976 e n. 47 del 3 settembre 1976, rimarranno in vigore fino all'esaurimento dei fondi stanziati per gli interventi previsti nelle leggi stesse ».

Il primo comma dell'art. 55 è sostituito dal seguente: « La Regione acquista e promuove l'espropriazione dei terreni nudi, cespugliati o boscati, atti alla riforestazione ed alla protezione della selvaggina ».

Nel primo comma dell'art. 56 il numero « 921 » è sostituito con « 991 ».

Dopo l'art. 56 è inserito il seguente: « Art. 56-*bis* - Integrazione legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3. — Lo stanziamento di cui all'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3, è integrato, per gli esercizi 1979 e 1980, della somma di lire 150 milioni per ciascun anno, per la cui erogazione restano ferme le norme della predetta legge regionale.

L'art. 23, punto 11, della legge regionale 30 aprile 1979, n. 23, è modificato nel senso che lo stanziamento ivi previsto è ridotto di lire 150 milioni, per competenza e per cassa.

Il cap. 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 è aumentato, per competenza e per cassa, di L. 150.000.000 ».

Nell'art. 60, primo comma, al punto 2) le parole « dei produttori agricoli » sono sostituite con « di cooperative agricole » e nel secondo comma, le parole « successivo comma » sono sostituite con le parole « successivo art. 61 ».

Dopo l'art. 60 è inserito il seguente: «Art. 60-*bis* - Pronto intervento e catasto consortile. — Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 32 del 30 giugno 1976, la giunta regionale delibera l'assegnazione di contributi per l'istituzione e aggiornamento dei catasti consortili nonchè, con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17, provvede alle spese per interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di bonifica».

Nell'art. 61, primo comma, le parole «per il titolo XI: organizzazioni professionali e cooperative - lire 800 milioni» sono sostituite con: «per il titolo XI: organizzazioni professionali e cooperative - lire 300 milioni; pronto intervento e catasti consortili - lire 500 milioni»; nel mentre nello stato di previsione della spesa, cap. 1906, dopo le parole «organizzazioni professionali e cooperative» sono aggiunte le parole «pronto intervento e catasti consortili».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 agosto 1979

MEMMO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. **38**.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*11 *settembre* 1979)

(*Omissis*).

(8497)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1979, n. **20**.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 26 *aprile* 1979)

(*Omissis*).

(8647)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1979, n. **21**.

Costituzione in comune autonomo di Villaperuccio, mediante distacco dal comune di Santadi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'*11 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Villaperuccio è distaccata dal comune di Santadi e costituita in comune autonomo con la denominazione di Villaperuccio e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Santadi ed il costituito comune di Villaperuccio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 aprile 1979

SODDU

(*Omissis*).

(8648)

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **22**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 188 del 22 dicembre 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 4.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 188 del 22 dicembre 1977 concernente il prelevamento della somma di L. 4.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante: «Compensi per lavoro straordinario ai salariati dell'amministrazione regionale (art. 8, legge regionale 3 luglio 1970, n. 6)».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **23**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 193 del 30 dicembre 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 193 del 30 dicembre 1977 concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante: «Spese per l'esecuzione

di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 3, legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 e art. 1, legge regionale 6 maggio 1974, n. 8) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **24**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 204 del 30 dicembre 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15301 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 204 del 30 dicembre 1977 concernente il prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15301 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977, recante: « Spese per interventi d'urgenza per l'esecuzione della lotta contro le malattie infettive e per la divulgazione nel pubblico delle norme igieniche da osservare (legge regionale 11 giugno 1956, n. 18) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **25**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 31 del 19 aprile 1978 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2. è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 31 del 19 aprile 1978 concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Contributi ad istituti della facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari per ricerche organiche sulle malattie e sui parassiti del bestiame; indennità per abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o parassitarie (leggi regionali 23 giugno 1950, n 29 e 8 gennaio 1969, n. 1) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **26**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 34 del 16 maggio 1978 relativo al prelevamento della somma di L. 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 04095 e 04097 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 34 del 16 maggio 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 04095, per L. 53.300.000, e 04097, per L. 6.700.000, dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno 1978, recanti rispettivamente « Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del centro regionale antimalarico ed anti-insetti » e « Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e di altri mezzi meccanici e di attrezzature e materiali speciali occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi del centro regionale antimalarico e anti-insetti ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **27**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 43 del 14 giugno 1978 relativo al prelevamento della somma di L. 35.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 01009 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 43 del 14 giugno 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 35.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 01009 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta

del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **28**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 44 del 14 giugno 1978 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 44 del 14 giugno 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza, nonchè per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **29**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 48 del 20 giugno 1979 relativa al prelevamento della somma di L. 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 48 del 20 giugno 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 200.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Contributi ad istituti della facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari per richerche organiche sulle malattie e su parassiti del bestiame; indennità per abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o parassitarie (leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29, e 8 gennaio 1969, n. 1) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **30**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 50 del 27 giugno 1978 relativo al prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02105 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 50 del 27 giugno 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02105 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Compensi ad estranei all'amministrazione regionale, incaricati dello studio e delle soluzioni di particolari problemi (art. 380, testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **31**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 54 del 4 luglio 1978 relativo al prelevamento della somma di L. 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02153 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 54 del 4 luglio 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 6.000.000 dal

fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02153 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Spese correnti eventuali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **32**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 65 del 28 luglio 1978 relativo al prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 12040 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 65 del 28 luglio 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 12040 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Spese per l'ammissione, il ricovero e la cura di indigenti sardi affetti da reumoartrite presso lo stabilimento "Carlo Alberto" di Acqui Terme, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, n. 345 (art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **33**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 79 del 7 agosto 1978 relativo al prelevamento della somma di L. 39.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02090 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 79 del 7 agosto 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 39.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02090 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Spese per la concessione al personale dell'amministrazione regionale ed alle relative famiglie delle agevolazioni in materia di trasporto di persone e di cose (art. 16, legge regionale 3 luglio 1963, n. 10) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **34**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 118 del 16 ottobre 1978 relativo al prelevamento della somma di L. 35.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02155 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 118 del 16 ottobre 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 35.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02155 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Spese in conto capitale eventuali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **35**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 131 del 23 settembre 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 90.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 12606 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 131 del 23 settembre 1977, concernente il prelevamento della somma di L. 90.000.000 dal

fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 012606 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante: « Premi per l'effettiva collaborazione prestata nei servizi di sicurezza antincendi nelle campagne (art. 1, lettera *b*), legge regionale 21 luglio 1954, n. 28) e relativi contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **36.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 141 del 30 novembre 1978 relativo al prelevamento della somma di L. 195.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 05056 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 141 del 30 novembre 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 195.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 05056 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Paghe ed altri assegni fissi e accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri del Centro regionale antimalarico e anti-insetti addetti alle operazioni di lotta (art. 6, commi primo e secondo, legge regionale 28 novembre 1957, n. 25) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **37.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 174 del 5 dicembre 1978 relativo al prelevamento della somma di L. 3.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02105 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 174 del 5 dicembre 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 3.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 02105 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Compensi ad estranei all'amministrazione regionale, incaricati dello studio e delle soluzioni di particolari problemi (art. 380, testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 9 maggio 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1979, n. **38.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1979 (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 15 *maggio* 1979)

(*Omissis*).

(8649)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1979, n. **36.**

Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 17 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana allo scopo di promuovere ed integrare lo sviluppo socio economico del territorio, in conformità agli indirizzi della programmazione stabiliti dal piano regionale di sviluppo e dal quadro territoriale di riferimento ed in relazione alle particolari esigenze della nautica da diporto e delle attività produttive e del turismo, predispone un piano di coordinamento per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici, marittimi fluviali e lacuali di interesse regionale e locale.

Art. 2.

Il piano regionale di coordinamento contiene l'elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi turistici, esistenti, da ristrutturare e da costruire, nel periodo di validità fissato dal piano stesso.

Il piano indica altresì le destinazioni ed i ruoi dei singoli porti ed approdi avendo riguardo alla loro capacità ricettiva, di sviluppo, ed alle loro caratteristiche, con riferimento alla classificazione di cui al successivo articolo.

Con il piano sono stabilite le direttive relative ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi.

Il piano regionale di coordinamento si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti turistici e progetti di massima per i singoli approdi.

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono approvati ai sensi dei successivi articoli.

Non possono essere realizzati porti od approdi turistici che non siano inseriti nel piano di cui all'art. 1.

La realizzazione delle opere è comunque soggetta alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3.

Sono da classificare come porti turistici ai fini della presente legge, quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonchè delle infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Sono da classificare come approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

Tali criteri di classificazione si applicheranno anche alle sezioni di porti commerciali marittimi, specializzate per il turismo.

Art. 4.

I porti e gli approdi turistici costituiti sui beni demaniali dello Stato e della Regione sono soggetti alla normativa vigente.

Restano ferme le competenze statali in ordine alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale, alla polizia doganale.

I predetti beni sono, pertanto, assoggettati al regime concessorio previsto dalle apposite norme vigenti.

Art. 5.

Al fine di acquisire gli elementi per la formazione del piano regionale di coordinamento i comuni singoli o associati possono trasmettere alla giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proposte per la costruzione di porti e approdi turistici per la ristrutturazione di quelli esistenti indicando, altresì, l'esigenza di eventuali varianti allo strumento urbanistico che consentano la loro localizzazione.

Per la formulazione delle proposte di cui al comma precedente, i comuni singoli o associati si avvalgono del contributo degli enti interessati e delle formazioni economiche e sociali presenti nel territorio.

Art. 6.

Il piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1 è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

La giunta regionale, sentite le rappresentanze regionali di comuni, province e comunità montane, delle formazioni economiche e sociali, nonchè la commissione tecnica amministrativa di cui all'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, a sezioni riunite ed integrata con il componente della giunta stessa incaricato del settore, formula la proposta di cui al comma precedente.

Art. 7.

I piani regolatori dei porti turistici ed i progetti di massima degli approdi turistici, che saranno adottati dai comuni interessati, debbono essere corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione delle opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani e progetti stessi, nonchè di una dettagliata relazione geologica dell'area interessata e di uno studio sull'andamento delle correnti marine interessanti il paraggio.

I suddetti piani regolatori e i progetti di massima redatti in conformità del comma precedente, sono approvati dalla giunta regionale, sentita la C.R.T.A. nella composizione di cui allo art. 5 ed alla loro realizzazione si provvede tramite progetti esecutivi.

Art. 8.

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi saranno redatti dai comuni in conformità al piano regionale di coordinamento.

I richiedenti la concessione dei beni di cui all'art. 4, siano essi soggetti pubblici o privati, ferme le norme di cui all'art. 37, primo comma, del codice di navigazione, dovranno effettuare la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e dei servizi, rispettivamente da eseguirsi o da espletarsi sui beni domandati in concessione, in conformità dei piani regolatori dei porti o dei progetti di massima degli approdi approvati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 7, secondo comma e dalle norme di gestione che devono essere fissate dagli organi competenti.

I comuni, qualora divengano concessionari dei beni di cui all'art. 4 e realizzino le opere relative ai porti e approdi turistici, possono, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, affidare la gestione dei porti e degli approdi turistici a privati sulla base di convenzione tipo approvata dal consiglio regionale.

Art. 9.

La Regione, ai fini della realizzazione, ristrutturazione dei porti e degli approdi turistici può concedere contributi finanziari a favore degli enti locali interessati, che, per il biennio 1979-80, potranno essere concessi in conto capitale fino alla misura massima del 70 % della spesa necessaria per la realizzazione di tali opere, e per gli anni successivi, saranno erogati tramite la istituzione di un fondo di rotazione, previsto in successiva legge regionale.

Qualora gli enti locali interessati non siano in grado di far fronte alla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile per dette opere ed il contributo di cui al comma precedente, la Regione può concedere il finanziamento per l'intero importo della spesa, salvo recupero del 30 % a carico degli enti stessi.

Art. 10.

Il consiglio regionale, sulla base degli stanziamenti previsti nella legge regionale di bilancio, approva, su proposta della giunta regionale, il programma di finanziamento, di cui al precedente articolo.

La suddetta proposta viene formulata previa consultazione degli enti locali interessati, nonchè delle formazioni economiche e sociali presenti sul territorio.

Art. 11.

La erogazione dei contributi in conto capitale per il periodo 1979-80, verrà disposta dalla giunta regionale sulla base dell'avvenuta approvazione da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo relativo alle opere previste nel programma di cui all'articolo precedente e, per la parte di finanziamento eccedente la misura del 70 %, subordinatamente alla formale assunzione dell'onere di rimborso da parte degli enti stessi.

Art. 12.

Alla spesa di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, prevista in L. 300.000.000 per l'anno 1979, è fatto fronte con le disponibilità di cui al cap. 57100 del bilancio del corrente esercizio che viene modificato, nella descrizione, come segue: « Fondo per interventi straordinari nei porti di competenza della Regione, compresi i porti e approdi turistici ».

La spesa per gli anni successivi sarà determinata con la legge di bilancio.

Art. 13.

Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento dei porti ed approdi turistici la costruzione, ristrutturazione, riqualificazione di tali porti ed approdi, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà aver luogo, esclusivamente, previa approvazione da parte del consiglio regionale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 5 della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 agosto 1979

p. *Il presidente*: BARTOLINI
(incaricato con D.P.G.R. 28 settembre 1978, n. 538)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 luglio 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 6 agosto 1979.

(8736)

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1979, n. 37.

Istituzione delle associazioni intercomunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 23 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Suddivisione del territorio in zone sovracomunali

Nel quadro degli indirizzi e delle iniziative diretti a definire gli ambiti territoriali adeguati alla organizzazione e alla gestione coordinata dei servizi e delle funzioni esercitate dalle amministrazioni locali, il territorio della regione Toscana, sentiti i comuni e le province a norma degli articoli 11 e 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è suddiviso nelle zone che risultano dall'allegato *A*.

Le zone di cui al primo comma individuano gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali e sanitari ai sensi dell'art. 25, secondo e terzo comma, dell'art. 32, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 11, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La zona n. 10 di cui all'allegato *A* è suddivisa, ai fini di una articolata gestione dei servizi sociali e sanitari, nelle aree ad essa interne indicate nell'allegato *B*. Con riferimento a tali servizi, la stessa zona n. 10 individua l'ambito territoriale per il coordinamento con gli interventi negli altri settori di cui allo art. 11, secondo comma, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Costituzione e funzioni delle associazioni intercomunali

In ciascuna delle zone di cui all'allegato *A* la Regione promuove, tra i comuni che in essa ricadono, una associazione intercomunale.

I comuni associati possono attribuire all'associazione l'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione. L'associazione promuove inoltre, nel quadro degli indirizzi e delle direttive di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai comuni e dagli stessi esercitate.

Nel settore dei servizi sanitari l'associazione opera attraverso le unità sanitarie locali disciplinate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle relative leggi statali e regionali d'attuazione.

Art. 3.

Statuto dell'associazione

L'associazione intercomunale è retta da un proprio statuto, che disciplina, tra l'altro, nel rispetto delle norme della presente legge, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle altre leggi statali:

1) la denominazione e la sede dell'associazione;

2) la composizione, i compiti e il funzionamento degli organi dell'associazione;

3) le forme ed i modi di collaborazione tra l'associazione ed i comuni associati e le modalità della preventiva consultazione dei comuni sugli atti indicati dalle leggi regionali;

4) le modalità per il coordinamento delle funzioni delegate ai comuni;

5) i casi di esercizio, da parte dei comuni, della facoltà di chiedere il riesame degli atti dell'associazione ai sensi dell'art. 10;

6) le forme rivolte ad assicurare la partecipazione popolare all'attività dell'associazione, la pubblicità delle sedute dell'assemblea, le modalità di invio degli ordini del giorno dell'assemblea ai comuni associati;

7) i criteri di organizzazione degli uffici;

8) il sistema di contabilità e bilancio;

9) i modi di finanziamento;

10) le modalità per l'insediamento dell'assemblea in occasione dei rinnovi successivi alla prima costituzione di cui allo art. 12.

Lo statuto dell'associazione intercomunale, deliberato dai consigli dei comuni compresi nell'associazione, è approvato nelle forme previste per i consorzi tra i comuni.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale delibera un regolamento provvisorio delle associazioni intercomunali, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento fino all'entrata in vigore dello statuto di cui al comma precedente.

Art. 4.

Organi dell'associazione intercomunale

Sono organi dell'associazione intercomunale:

a) l'assemblea;
b) l'esecutivo;
c) il presidente.

A norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative leggi statali e regionali di attuazione, per il settore dei servizi sanitari è istituito presso ogni associazione intercomunale un comitato di gestione, con i compiti previsti da tali leggi, in deroga alle attribuzioni dell'esecutivo di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Assemblea. Nomina dei membri e durata in carica

L'assemblea è composta da consiglieri dei comuni compresi nel territorio dell'associazione intercomunale e dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, salvo la sostituzione di singoli membri per revoca, dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale ed altri casi previsti dallo statuto dell'associazione intercomunale in conformità alle vigenti disposizioni.

I consiglieri comunali che vanno a far parte dell'assemblea sono eletti dai rispettivi consigli secondo i criteri di proporzionalità disciplinati dallo statuto.

Il numero dei componenti dell'assemblea non può comunque essere inferiore a 50, con garanzia di rappresentanza delle minoranze.

A far parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale possono essere eletti dai rispettivi consigli comunali, in luogo di altrettanti consiglieri comunali, membri dei consigli circoscrizionali eletti a suffragio diretto.

Art. 6.

Compiti dell'assemblea

Spetta all'assemblea deliberare su tutti i provvedimenti di competenza dell'associazione intercomunale non attribuiti ad altri organi in conformità allo statuto ed ai principi della presente legge.

All'assemblea spetta comunque di deliberare sugli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni.

Art. 7.

L'esecutivo

L'esecutivo è composto da membri dell'assemblea ed è eletto da questa secondo i criteri e le modalità stabilite dallo statuto.

Possono comunque essere invitati a partecipare alle sedute dell'esecutivo i sindaci dei comuni associati.

All'esecutivo spettano compiti di proposta all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di questa, di direzione e di vigilanza.

Lo statuto determina le altre funzioni amministrative di competenza dell'esecutivo.

Art. 8.

Il presidente

Il presidente dell'associazione intercomunale è eletto dalla assemblea tra propri membri, con le modalità previste dallo statuto.

Il presidente rappresenta l'associazione intercomunale, convoca e presiede l'esecutivo e l'assemblea, esercita gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.

Art. 9.

Personale

Per l'attuazione dei propri compiti, l'associazione intercomunale si avvale del personale e delle strutture poste a disposizione dai comuni, dalle province, dalla Regione e dagli altri enti locali.

Il personale di cui al comma precedente dipende funzionalmente dall'associazione intercomunale.

Art. 10.

Facoltà di riesame ed esecutività degli atti dell'associazione

I comuni compresi nell'associazione intercomunale hanno facoltà di chiedere motivatamente il riesame di determinati atti dell'associazione, secondo le modalità, i termini e gli effetti disciplinati dallo statuto.

I controlli sugli atti delle associazioni intercomunali sono esercitati dalla sezione del comitato regionale di controllo competente in relazione alla sede dell'associazione.

Art. 11.

Associazioni all'interno della zona 10

Le aree A, B, C, D, E di cui all'allegato *B* individuano altrettanto ambiti delle unità sanitarie locali, la cui disciplina si conforma all'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alle relative leggi statali e regionali di attuazione. Organi di tali unità sanitarie locali sono il consiglio comunale, il comitato di gestione e il suo presidente.

Per ciascuna delle aree F, G, H di cui all'allegato *B* la regione promuove ulteriori associazioni tra i comuni in esse compresi con i compiti di gestione dei servizi che saranno disciplinati dalla legge regionale istitutiva delle unità sanitarie locali, in attuazione dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Alle predette associazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 3, 9, 10 e 12 della presente legge.

Gli organi delle associazioni di cui al precedente comma sono l'assemblea, il comitato di gestione e il suo presidente. Per essi si applica la disciplina dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Per la prima costituzione e fino all'approvazione dello statuto dell'associazione, l'assemblea è composta secondo i criteri di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge e di essa fanno comunque parte i rappresentanti dei comuni compresi nella rispettiva associazione che risultino nominati nell'assemblea dell'associazione intercomunale corrispondente alla zona n. 10 di cui all'allegato *A*.

I presidenti dei comitati di gestione delle associazioni di cui al secondo comma e delle altre unità sanitarie locali interne alla suddetta zona n. 10 possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'esecutivo dell'associazione intercomunale corrispondente alla stessa zona n. 10.

Art. 12.

Prima costituzione dell'associazione intercomunale

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su iniziativa della giunta, delibera le modalità operative attraverso le quali i comuni, in attuazione delle disposizioni transitorie di cui ai successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono chiamati a concorrere alla prima costituzione dell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale, mediante la elezione dei propri rappresentanti.

Di tale atto del consiglio regionale è data immediata comunicazione a tutti i sindaci. Di esso è disposta inoltre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione i consigli comunali provvedono alla elezione di cui al primo comma e i relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono trasmessi al presidente della giunta regionale.

Le associazioni intercomunali sono costituite con singoli decreti del presidente della giunta regionale, una volta eletti almeno i tre quarti dei membri delle rispettive assemblee. La eventuale integrazione dell'assemblea con gli altri membri è disposta con successivo decreto.

Il presidente della giunta regionale o un componente della giunta da lui delegato provvede inoltre alla prima convocazione dell'assemblea che, come suo primo atto, elegge il presidente e procede quindi alla nomina di una commissione per la redazione di uno schema di statuto da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali a norma dell'art. 3. Per la prima elezione del presidente dell'associazione intercomunale si applicano le modalità previste dall'art. 37, terzo comma, dello statuto della regione Toscana.

Art. 13.

Composizione dell'assemblea
Proporzionalità della partecipazione dei comuni

L'assemblea dell'associazione intercomunale è composta da un numero di membri non inferiore a cinquanta, qualora la somma di tutti i consiglieri dei comuni compresi nell'associazione non superi il numero di duecento.

Il numero minimo dei membri dell'assemblea è elevato a sessanta o settanta rispettivamente nei casi in cui la somma suddetta non superi il numero di trecento o ecceda tale numero.

Ogni comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale, nel numero che rispetto al numero minimo dei membri dell'assemblea, determinato ai sensi del primo e secondo comma, sta nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e il numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.

Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza nell'assemblea dell'associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al rispettivo peso demografico, il numero dei consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo proporzionale di cui al precedente comma, secondo parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi e nei casi e nella misura che seguono:

a) per i comuni compresi nelle associazioni intercomunali la cui assemblea, ai sensi del primo e secondo comma, sia composta da un numero di membri non inferiore a cinquanta o sessanta:

comuni da 50.000 a 100 000 residenti: aumento del 50 %;
comuni fino a 200.000 residenti: aumento del 100 %;
comuni fino a 300.000 residenti: aumento del 200 %;
comuni con oltre 300.000 residenti: aumento del 300 %;

b) per i comuni compresi nelle associazioni intercomunali la cui assemblea, ai sensi del secondo comma, sia composta da un numero di membri non inferiore a settanta:

comuni da 50.000 a 100.000 residenti: aumento del 100 %;
comuni fino a 200.000 residenti: aumento del 200 %;
comuni fino a 300.000 residenti: aumento del 300 %;
comuni con oltre 300.000 residenti: aumento del 400 %.

Per popolazione residente si intende quella risultante dallo ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

L'aumento di cui al quarto comma è conteggiato, ai fini del calcolo proporzionale di cui al 3° comma, anche per la determinazione del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nella associazione intercomunale.

I comuni per i quali il calcolo proporzionale suddetto dia un quoziente contenente una frazione di unità esprimono nell'assemblea dell'associazione intercomunale un numero di rappresentanti pari a quello risultante dall'arrotondamento alla unità superiore.

Art. 14.

Proporzionalità dei rappresentanti
delle liste politiche

I rappresentanti che ciascun comune, ai sensi del precedente articolo, esprime nell'assemblea della associazione intercomunale riflettono proporzionalmente la consistenza quantitativa delle liste politiche rappresentate nel consiglio comunale. In particolare, ciascuna lista ha diritto ad essere rappresentata nell'assemblea dell'associazione intercomunale nel numero dei consiglieri che, rispetto al totale dei consiglieri del comune da eleggere nell'assemblea a norma del precedente articolo, sta nello stesso rapporto esistente tra il numero dei consiglieri espressi dalla lista nel consiglio comunale ed il numero

complessivo dei consiglieri del comune. Dai quozienti risultanti da tale calcolo proporzionale per ciascuna lista politica si ricava la provenienza di lista delle unità corrispondenti al totale dei consiglieri da eleggersi dal consiglio comunale nell'assemblea dell'associazione intercomunale, anche per effetto della applicazione del criterio sussidiario dei maggiori resti. Qualora il quoziente calcolato per due o più liste contenga un resto uguale e occorra individuare quale di queste liste debba esprimere un proprio consigliere nell'assemblea dell'associazione intercomunale, si applicano i seguenti criteri: *a)* tra più liste il cui quoziente esprime, oltre il resto, almeno una unità piena, si sceglie quella meno rappresentata in consiglio comunale in proporzione alla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni comunali: *b)* tra più liste, per alcune delle quali il relativo quoziente esprime almeno una unità piena e per altre no, si scelgono queste ultime; *c)* tra più liste il cui quoziente non esprime una unità piena, si sceglie quella che nelle elezioni comunali ha ottenuto la maggiore percentuale di voti.

Art. 15.
Garanzia di rappresentanza delle liste minoritarie

Ciascuna lista politica che, nel complesso dei comuni compresi nella associazione intercomunale, abbia espresso almeno un consigliere comunale e per la quale l'applicazione dei criteri di cui al precedente articolo non consenta la rappresentanza nella assemblea della associazione intercomunale, acquista il diritto alla nomina nell'assemblea stessa di un proprio consigliere comunale, che si va ad aggiungere ai membri di provenienza delle altre liste secondo i criteri disciplinati dal precedente articolo.

Qualora le liste minoritarie predette, sempre considerate separatamente tra di loro, siano rappresentate nel complesso dei comuni compresi nella associazione intercomunale, da più di un consigliere, il loro rappresentante nell'assemblea dell'associazione intercomunale è espresso, nell'ordine e ove necessario: *a)* dal consiglio comunale nel quale la lista ha il maggiore quoziente, calcolato con le modalità e ai fini di cui all'articolo precedente: *b)* dal consiglio comunale alla cui formazione la lista ha concorso con la maggiore percentuale di voti: *c)* dal consiglio comunale corrispondente al territorio con maggiore popolazione.

Allo scopo di consentire l'applicazione del presente articolo alle liste politiche non rappresentate a livello nazionale, lo statuto dell'associazione intercomunale determina le modalità per l'accertamento dell'affinità tra le varie liste rappresentate in più consigli comunali. Per la fase transitoria si applicano i criteri classificatori delle varie liste politiche approvati dal consiglio regionale a norma del precedente art. 12, primo comma.

Art. 16.
Ulteriori integrazioni

Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 13, 14 e 15 comporti l'elezione nell'assemblea della associazione intercomunale di un numero di consiglieri inferiore a sessanta, ovvero inferiore a settanta o ottanta, rispettivamente nei casi di cui al primo e secondo comma dell'art. 13, l'assemblea è integrata fino e non oltre tale numero con ulteriori consiglieri comunali di provenienza di quelle liste politiche per ciascuna delle quali la somma dei rispettivi quozienti comunali calcolati a norma dell'art. 14, diminuita di tante unità pari al numero dei consiglieri della lista espressi dai comuni a far parte dell'assemblea secondo le operazioni di cui agli articoli 14 e 15, dia una differenza di segno positivo. La misura di tale differenza determina le priorità tra le varie liste che possono concorrere alla integrazione dell'assemblea a norma del presente articolo. Nel caso che, per una o più liste, la differenza predetta sia eccedente ad una unità, queste stesse liste possono concorrere alla integrazione dell'assemblea con più consiglieri, anche a preferenza di altre liste, secondo l'ordine di priorità che via via si determina computando in diminuzione, per ciascuna lista, tante unità quanti sono i rispettivi consiglieri assegnati per l'integrazione dell'assemblea.

Per ciascuna lista, i consiglieri da integrare nell'assemblea ai sensi del precedente comma sono espressi, nell'ordine, dai comuni nei quali la lista stessa presenta, ai sensi dell'art. 14, i quozienti con più alto resto, non considerando tuttavia i comuni per i quali tale resto, in conseguenza delle precedenti operazioni, ha comportato l'attribuzione alla lista di un ulteriore consigliere nell'assemblea della associazione intercomunale. Qualora si debba scegliere tra i comuni nei quali la lista presenta un quoziente con resto uguale, si applica il criterio della maggiore percentuale di voti ottenuti dalla lista per l'elezione comunale, ovvero, in via subordinata, della maggiore popolazione.

Anche ai fini del presente articolo trova applicazione il disposto del terzo comma dell'art. 15.

Art. 17.
Liste di maggioranza assoluta

Nel caso in cui l'applicazione dei criteri dei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 attribuisca ad una determinata lista politica la maggioranza assoluta dei membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale, e sempre che la stessa lista non abbia ottenuto anche la complessiva maggioranza assoluta dei voti validi nelle elezioni dei consigli comunali in carica nei comuni compresi nell'associazione intercomunale, l'assemblea suddetta è aumentata di tanti membri quanti occorrono, sommati a quelli attribuiti alle altre liste politiche, a superare il numero dei membri della lista maggioritaria.

I membri aggiunti all'assemblea ai sensi del precedente comma sono attribuiti alle liste politiche rappresentate nei consigli dei comuni dell'associazione intercomunale, secondo l'ordine determinato dalla percentuale con cui, per ciascuna lista politica, la somma dei rispettivi quozienti comunali, calcolati a norma dell'art. 14, si trova rispetto al numero dei membri dell'assemblea già assegnati alla lista.

Nella determinazione delle liste politiche che, in base alle migliori percentuali suddette, concorrono alla integrazione dell'assemblea, non sono computate, oltre la lista maggioritaria, le liste alle quali siano già stati assegnati un numero di membri dell'assemblea pari al numero complessivo dei rispettivi consiglieri comunali dei comuni compresi nella associazione intercomunale.

Per i consiglieri da integrare nell'assemblea ai sensi del presente articolo, si applicano i criteri dell'art. 16, secondo e terzo comma.

Art. 18.
Sindaci dei comuni associati

I sindaci dei comuni associati fanno parte di diritto dell'assemblea dell'associazione intercomunale. In quanto compatibile, essi sono computati, agli effetti della elezione dei membri dell'assemblea a norma dei precedenti articoli 13 e 17, in diminuzione dei membri spettanti alla rispettiva lista politica.

Art. 19.
Consorzi socio-sanitari e distretti scolastici

Fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del servizio sanitario nazionale, i consorzi socio-sanitari costituiti in base alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, continuano a svolgere le loro funzioni negli ambiti territoriali delle zone di intervento individuate con la legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

La Regione assume la zonizzazione di cui all'art. 1 come base per le proprie proposte di revisione dei distretti scolastici. Tali proposte sono trasmesse al Ministero della pubblica istruzione per i provvedimenti di competenza di questi, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Del provvedimento del Ministro viene richiesta l'emanazione prima della data prevista per le prossime elezioni dei consigli distrettuali.

Art. 20.
Comunità montane

Con successiva legge regionale, i cui effetti decorreranno dal primo rinnovo ordinario dei consigli comunali, la disciplina delle comunità montane prevista dalle leggi regionali di attuazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sarà adeguata a quella delle associazioni intercomunali, secondo i principi di cui alla presente legge. Le norme di adeguamento riguarderanno, tra l'altro, gli statuti e i loro contenuti e modalità di approvazione, il funzionamento interno e i raccordi con i comuni facenti parte della comunità montana, gli organi e la relativa composizione, le modalità di elezione e le competenze. La legge regionale provvederà inoltre alla revisione delle delimitazioni

territoriali delle comunità montane e si atterrà comunque alle disposizioni della legge statale concernenti la materia.

Qualora un'area intercomunale di cui alla presente legge coincida con una zona omogenea montana delimitata ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1 e successive modifiche, ovvero non vi coincida unicamente per frazioni di territorio di comuni solo parzialmente classificati montani, per l'area suddetta la comunità montana esercita tutte le funzioni dell'associazione intercomunale, della quale non si procede alla costituzione a norma dell'art. 2.

Nei casi di cui al comma precedente, e fino alla data di decorrenza degli effetti della legge regionale da approvarsi ai sensi del primo comma, alla giunta della comunità montana sono attribuiti i compiti dei comitati di gestione di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mentre al presidente ed al consiglio della comunità montana sono attribuiti rispettivamente i compiti di cui all'art. 8 e all'art. 6. Per tale fase transitoria, i comuni hanno facoltà di subordinare al rispetto di determinate procedure e modalità l'attribuzione alla comunità montana dell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione.

Per tutti i casi di coincidenza parziale tra il territorio delle comunità montane e le singole aree intercomunali di cui all'art 1, la legge regionale di cui al primo comma disciplina la composizione del consiglio della comunità montana in modo da consentire che tutti i membri del consiglio, espressi dai comuni montani compresi in una delle associazioni intercomunali di cui alla presente legge, facciano altresì parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale in questione. In prima applicazione e in attesa della decorrenza degli effetti della legge regionale richiamata, dall'assemblea dell'associazione intercomunale, costituita ai sensi dell'art. 2, fanno parte di diritto tutti i consiglieri che, in rappresentanza dei comuni montani compresi nell'area intercomunale, sono stati eletti nel consiglio di una o più comunità montane. In quanto compatibile, essi sono computati, agli effetti della elezione dei membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale a norma dei precedenti articoli 13 e 17, in diminuzione dei membri spettanti alla rispettiva lista politica.

Art. 21.
Variazione delle zone sovracomunali

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale può modificare, con provvedimento deliberativo, la delimitazione delle zone di cui all'art. 1, ove ne venga fatta richiesta da uno o più consigli comunali delle aree interessate, anche al fine di promuovere intese con altre regioni per la gestione comune di servizi in territori finitimi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Dopo la scadenza del termine suddetto le eventuali ulteriori variazioni sono approvate con legge regionale.

I provvedimenti regionali di cui al presente articolo sono comunque presi dopo aver sentito le province e i comuni territorialmente interessati.

Art. 22.
Indennità agli amministratori. Finanziamenti

In attesa della legge regionale di riordino e di omogeneizzazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere agli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, nonché delle forme associative tra gli enti locali disciplinate con legge regionale agli amministratori delle associazioni intercomunali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 23 novembre 1977, n. 79.

Il bilancio di previsione per l'anno 1980 determina il contributo della Regione per le spese di primo funzionamento delle associazioni intercomunali. Il contributo, ripartito in quote fisse per ciascuna associazione, può essere erogato, su richiesta dell'associazione interessata, per il tramite del comune ove ha sede l'associazione stessa.

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 agosto 1979

p. *Il presidente*: POLLINI

(incaricato con D.P.G.R. 31 luglio 1979, n. 484)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 luglio 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 14 agosto 1979.

(8737)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793080)